



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0167/2013

6.5.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Franck Proust

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	20
PROCEDURA.....	22

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0521),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2 e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0316/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0167/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1bis) Il commercio dei medicinali non è soggetto a controlli in quanto attualmente non rientrano nella definizione di sostanze classificate.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) **I medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina** devono **pertanto** essere controllati senza ostacolarne il commercio legittimo.

Emendamento

(6) **Anche i medicinali** devono essere controllati **come le altre sostanze classificate**, senza ostacolarne il commercio legittimo. **A tal fine è necessario che i medicinali siano inclusi in futuro nella definizione di sostanze classificate.**

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) **A tal fine, ogni esportazione di medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina** deve essere preceduta da una notifica preventiva da parte delle autorità competenti dell'Unione alle autorità competenti del paese di destinazione.

Emendamento

(7) **Pertanto occorre creare una nuova categoria di sostanze classificate onde tenere conto delle caratteristiche specifiche dei medicinali. L'esportazione di sostanze classificate** deve essere preceduta da una notifica preventiva da parte delle autorità competenti dell'Unione alle autorità competenti del paese di destinazione, **unitamente alle informazioni fornite precedentemente dall'operatore.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Le autorità competenti degli Stati membri devono avere il potere di bloccare o sequestrare tali prodotti in fase di esportazione, importazione o transito se vi

Emendamento

(8) Le autorità competenti degli Stati membri devono avere il potere di bloccare o sequestrare tali prodotti in fase di esportazione, importazione o transito se vi

sono fondati motivi per ritenere che siano destinati alla fabbricazione illecita di stupefacenti.

sono fondati motivi per ritenere che siano destinati alla fabbricazione illecita di stupefacenti. ***È necessario che le autorità competenti degli Stati membri si scambino informazioni, anche con la Commissione, attraverso una banca dati europea, riguardanti il sequestro o il blocco delle spedizioni, al fine di migliorare il livello generale delle informazioni sul commercio di precursori di droghe e medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10bis) La banca dati europea che istituisce un registro europeo di operatori titolari di licenza o registrati ai fini del commercio legale di precursori di droghe e medicinali contenenti efedrina e pseudoefedrina andrebbe aggiornata periodicamente, e le informazioni fornite dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri al solo scopo di impedire che tali prodotti vengano dirottati verso il mercato illegale.

Motivazione

Lo scopo è quello di precisare che la banca dati europea da istituire in base al presente regolamento non venga utilizzata per le attività di polizia e di contrasto.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di conseguire gli obiettivi del

(14) Al fine di conseguire gli obiettivi del

regolamento (CE) n. 111/2005, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire disposizioni che determinano i casi in cui la licenza non è necessaria e fissare ulteriori condizioni per il rilascio delle licenze, per stabilire le condizioni di esenzione dai controlli per alcune categorie di operatori e per gli operatori che esportano piccoli quantitativi di sostanze classificate figuranti nella categoria 3, per stabilire i criteri onde determinare in che modo possano essere dimostrati i fini leciti delle transazioni, per determinare le informazioni di cui le autorità competenti necessitano al fine di monitorare le attività di esportazione, di importazione e di intermediazione svolte dagli operatori, per determinare i paesi di destinazione per i quali l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3 dell'allegato deve essere preceduta da una notifica preventiva, per determinare procedure semplificate riguardo alla fase che precede l'esportazione e per stabilire criteri comuni a esse relativi, per determinare i paesi di destinazione per i quali l'esportazione di sostanze classificate della categoria 3 dell'allegato deve essere subordinata a un'autorizzazione di esportazione, per determinare procedure semplificate di autorizzazione delle esportazioni e stabilire criteri comuni al riguardo e per includere altre sostanze nell'allegato del presente regolamento, ***nonché le altre modifiche necessarie alla luce delle*** nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

regolamento (CE) n. 111/2005, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire disposizioni che determinano i casi in cui la licenza non è necessaria e fissare ulteriori condizioni per il rilascio delle licenze, per stabilire le condizioni di esenzione dai controlli per alcune categorie di operatori e per gli operatori che esportano piccoli quantitativi di sostanze classificate figuranti nella categoria 3, per stabilire i criteri onde determinare in che modo possano essere dimostrati i fini leciti delle transazioni, per determinare le informazioni di cui le autorità competenti necessitano al fine di monitorare le attività di esportazione, di importazione e di intermediazione svolte dagli operatori, per determinare i paesi di destinazione per i quali l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3 dell'allegato deve essere preceduta da una notifica preventiva, per determinare procedure semplificate riguardo alla fase che precede l'esportazione e per stabilire criteri comuni a esse relativi, per determinare i paesi di destinazione per i quali l'esportazione di sostanze classificate della categoria 3 dell'allegato deve essere subordinata a un'autorizzazione di esportazione, per determinare procedure semplificate di autorizzazione delle esportazioni e stabilire criteri comuni al riguardo e per includere altre sostanze nell'allegato del presente regolamento, ***onde rispondere alle*** nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Gli atti delegati che stabiliscono i casi in cui non è richiesta una licenza e che fissano le condizioni per la concessione di una licenza, così come gli atti delegati che definiscono un modello per le licenze, dovrebbero garantire un controllo sistematico e coerente nonché il monitoraggio degli operatori.

Motivazione

Il testo corrisponde a quanto proposto nell'articolo 6, paragrafo 4. Dato che contiene una dichiarazione sugli obiettivi da conseguire il testo è più adatto a un considerando.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Poiché il presente regolamento si basa sulla politica commerciale comune, è necessario ricorrere alla procedura **di esame** per l'adozione degli atti di esecuzione.

(17) Poiché il presente regolamento si basa sulla politica commerciale comune, è necessario ricorrere alla procedura **consultiva** per l'adozione degli atti di esecuzione.

Motivazione

L'emendamento rispecchia le modifiche introdotte negli emendamenti 11, 18 e 19.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 111/2005

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Nel titolo, le parole “la Comunità” sono sostituite dalle parole “l’Unione europea”.

(La modifica si applica all’intero testo legislativo in esame; l’approvazione dell’emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

In caso di adozione dell'emendamento la parola "Comunità" dovrà essere sostituita dalla parola "l'Unione" in tutto il testo del regolamento (CE) n. 111/2005, mentre la formulazione dell'emendamento verrà rettificata dal punto di vista tecnico affinché si riferisca a tutte le disposizioni specifiche interessate.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) "sostanze classificate": tutte le sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ed elencate nell'allegato, compresi le miscele *e* i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i prodotti naturali *e* le miscele contenenti sostanze classificate e composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici *e i medicinali ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento*

(a) "sostanze classificate": tutte le sostanze ***in grado di essere*** utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ed elencate nell'allegato, compresi le miscele, i prodotti naturali e ***i medicinali*** contenenti tali sostanze. Sono esclusi i prodotti naturali, le miscele ***e i medicinali*** contenenti sostanze classificate e composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici;"

europeo e del Consiglio;"

Motivazione

L'introduzione dei medicinali nel campo di applicazione del regolamento consente di pervenire a una soluzione più sistematica e flessibile per quanto concerne la vigilanza sul commercio dei precursori di droghe contenuti nei medicinali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione stabilisce un modello di licenza mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Emendamento

3. La Commissione stabilisce un modello di licenza mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *consultiva* di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1, terzo comma, e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 garantiscono che la vigilanza e il controllo degli operatori avvengano in maniera sistematica e coerente.";

Emendamento

soppresso

Motivazione

Tale disposizione è stata inserita nei considerando, dato il suo carattere dichiarativo. Si veda il considerando 16 bis proposto.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"Nel valutare se concedere la registrazione, l'autorità competente prende in considerazione la competenza e *l'integrità* del richiedente.";

Emendamento

"Nel valutare se concedere la registrazione, l'autorità competente prende in considerazione la competenza *e la storia pregressa delle transazioni* del richiedente, *così come gli eventuali casi in cui il richiedente ha violato la legge.*";

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Tutte le esportazioni di sostanze classificate figuranti *nella categoria 1* dell'allegato, le esportazioni di sostanze classificate figuranti nelle categorie 2 e 3 dell'allegato, a destinazione di determinati paesi, *e tutte le esportazioni di medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina* sono precedute da una notifica preventiva all'esportazione, trasmessa dalle autorità competenti dell'Unione alle autorità competenti del paese di destinazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per stabilire *l'elenco* dei paesi di destinazione al fine di ridurre al minimo il rischio di diversione delle sostanze classificate *e dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina*, garantendo un controllo sistematico e coerente delle esportazioni di tali sostanze

Emendamento

1. Tutte le esportazioni di sostanze classificate figuranti *nelle categorie 1 e 4* dell'allegato, *nonché* le esportazioni di sostanze classificate figuranti nelle categorie 2 e 3 dell'allegato, a destinazione di determinati paesi, sono precedute da una notifica preventiva all'esportazione, trasmessa dalle autorità competenti dell'Unione alle autorità competenti del paese di destinazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per stabilire *gli elenchi* dei paesi di destinazione al fine di ridurre al minimo il rischio di diversione delle sostanze classificate, garantendo un controllo sistematico e coerente delle esportazioni di tali sostanze e prodotti verso tali paesi.";

e prodotti verso tali paesi.";

Motivazione

In considerazione dell'ambito di applicazione modificato del regolamento, che copre ora i medicinali introdotti come sostanze classificate nella categoria 4, il presente emendamento elimina la menzione specifica concernente i medicinali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate di notifica preventiva all'esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate ***e dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina***. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per determinare tali procedure e per stabilire i criteri comuni che devono essere seguiti dalle autorità competenti.";

Emendamento

3. Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate di notifica preventiva all'esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per determinare tali procedure e per stabilire i criteri comuni che devono essere seguiti dalle autorità competenti.";

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

"Tuttavia, le esportazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono subordinate a un'autorizzazione di esportazione solo se è necessaria una notifica preventiva all'esportazione ***o se le sostanze in questione sono esportate in determinati***

Emendamento

"Tuttavia, le esportazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono subordinate a un'autorizzazione di esportazione solo se è necessaria una notifica preventiva all'esportazione.";

paesi di destinazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per stabilire l'elenco di tali paesi di destinazione al fine di garantire un adeguato livello di controllo.";

Motivazione

La soppressione proposta elimina la ripetizione con l'articolo 11, paragrafo 1; anche la delega è già citata nell'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

1. Fatto salvo il disposto degli articoli da 11 a 25 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l'introduzione di sostanze classificate nonché di medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina nel territorio doganale dell'Unione, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze e medicinali siano destinati alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.";

Motivazione

In considerazione dell'ambito di applicazione modificato del regolamento, che copre ora i medicinali introdotti come sostanze classificate nella categoria 4, il presente emendamento elimina la menzione specifica concernente i medicinali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 28

Testo della Commissione

In aggiunta alle misure previste all'articolo 26, è conferito alla Commissione il potere di adottare mediante atti di esecuzione, se necessario, disposizioni volte a garantire un efficace controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi al fine di evitare la diversione di tali sostanze, in particolare per quanto riguarda la concezione e l'uso di formulari per le autorizzazioni di esportazione e importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Emendamento

In aggiunta alle misure previste all'articolo 26, è conferito alla Commissione il potere di adottare mediante atti di esecuzione, se necessario, disposizioni volte a garantire un efficace controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi al fine di evitare la diversione di tali sostanze, in particolare per quanto riguarda la concezione e l'uso di formulari per le autorizzazioni di esportazione e importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *consultiva* di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Emendamento 19

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica *l'articolo 5* del regolamento (UE) n. 182/2011.";

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica *l'articolo 4* del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 111/2005

Articolo 30 bis

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per adeguare l'allegato

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter *al fine di includere*

alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe, in particolare le sostanze che possono essere trasformate facilmente in sostanze classificate, e per conformarsi alle modifiche apportate alle tabelle dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite.

ulteriori sostanze nell'allegato al presente regolamento, per adeguare l'allegato alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe, in particolare le sostanze che possono essere trasformate facilmente in sostanze classificate, e per conformarsi alle modifiche apportate alle tabelle dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 111/2005

Article 30 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La delega di** potere di cui all'articolo 6, **paragrafo 3**, terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, **all'articolo 12, paragrafo 1**, all'articolo 19, **all'articolo 28** e all'articolo 30 bis è **conferita alla Commissione** per un periodo **indeterminato** a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

Emendamento

2. **Il potere di adottare atti delegati** di cui all'articolo 6, **paragrafo 1**, terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, all'articolo 19 e all'articolo 30 bis è **conferito** per un periodo di **cinque** anni a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Si tratta di correggere alcune incoerenze come il rimando agli articoli sugli atti di esecuzione nella delega di potere, i riferimenti a disposizioni non esistenti e via discorrendo e di cambiare il periodo indeterminato della delega di potere in un periodo di cinque anni, inserendo la tacita proroga per periodi di identica durata.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 111/2005

Article 30 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, **paragrafo 3**, terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, **all'articolo 12, paragrafo 1**, all'articolo 19, **all'articolo 28** e all'articolo 30 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, **paragrafo 1**, terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, all'articolo 19 e all'articolo 30 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 111/2005

Article 30 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, **paragrafo 3**, terzo comma, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, **dell'articolo 12, paragrafo 1**, dell'articolo 19, **dell'articolo 28** e dell'articolo 30 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se,

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, **paragrafo 1**, terzo comma, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 19 e dell'articolo 30 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il

prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Emendamento 24
Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 32 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo:

Entro il 31° dicembre 2017 la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento. La Commissione trasmette le sue conclusioni in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove opportuno, tale relazione è corredata di una proposta legislativa recante modifica del presente regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 111/2005
Allegato – Categoria 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Nell'allegato è inserita la categoria seguente:

"Categoria 4

Medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina".

MOTIVAZIONE

La presente proposta della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, mira innanzitutto a colmare un vuoto giuridico nel regolamento.

I precursori di droghe sono sostanze lecite che vengono utilizzate per fabbricare stupefacenti. L'acido acetico, ad esempio, è utilizzato per produrre eroina. I precursori di droghe sono sottoposti a controlli nel caso di esportazione, importazione e transito, controlli che sono più o meno rigorosi a seconda del rischio di diversione. I precursori soggetti ai controlli ed elencati nell'allegato al regolamento sono denominati sostanze classificate.

Nel regolamento esistente figurano tre categorie di sostanze classificate. Le sostanze classificate nella categoria 1 sono soggette a rigorose formalità di esportazione, importazione e transito, mentre quelle elencate nella categoria 3 lo sono soltanto quando vengono esportate in determinati paesi.

Finora i medicinali sono sempre stati esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Purtroppo i medicinali contenenti efedrine e pseudoefedrine, impiegati per curare raffreddori, sintomi influenzali e allergie, sono utilizzati talvolta per sintetizzare metamfetamine. Il fatto che i medicinali siano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento fa sì che per gli Stati membri sia più difficile sequestrare o intercettare le spedizioni di medicinali contenenti efedrine o pseudoefedrine che sono stati palesemente oggetto di diversione.

Di conseguenza la Commissione ha deciso di includere nel campo di applicazione i medicinali contenenti efedrine o pseudoefedrine. Pur trattandosi di un obiettivo commendevole, il relatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto adottare un approccio diverso. Nella proposta della Commissione i medicinali sono sempre esclusi dalla definizione di sostanze classificate e dunque i medicinali contenenti efedrine o pseudoefedrine non sono stati aggiunti a una delle categorie di sostanze classificate. Per tali medicinali la Commissione ha creato norme speciali che sono diverse da quelle riguardanti le varie categorie. Tali medicinali sono semplicemente soggetti a un requisito di notifica prima dell'esportazione.

Questo significa che se un nuovo medicinale inizia a essere impiegato come precursore di droghe sarà necessario ricorrere alla procedura di codecisione per adeguare il regolamento. Nella lotta ai trafficanti di stupefacenti è fondamentale disporre di una rapida capacità di risposta, tuttavia per introdurre le necessarie modifiche occorrono oltre due anni! In questo modo i trafficanti di stupefacenti avrebbero il tempo di adattarsi alla situazione addirittura prima dell'approvazione del testo. Tale aspetto ci impedirebbe di conseguire, come invece dovremmo, i nostri obiettivi di contrasto nei confronti del traffico di stupefacenti e della criminalità organizzata.

Il relatore propone pertanto di includere i medicinali nella definizione di sostanze classificate e di creare una nuova categoria di sostanze, affinché i controlli applicabili alle sostanze classificate siano effettuati in maniera lievemente più flessibile. Gli allegati verrebbero rettificati mediante atti delegati, consentendo così al Consiglio di ricorrere al diritto di veto, se necessario, qualora mediante una decisione della Commissione si decidesse di aggiungere un

altro medicinale all'elenco. Inoltre, dato che la definizione di "sostanze classificate" stabilisce che un precursore deve poter essere estratto facilmente da una miscela per essere considerato tale, il relatore ritiene che ciò possa ridurre in modo significativo il numero dei medicinali che un giorno potranno essere considerati sostanze classificate, diminuendo così l'impatto del regolamento sul commercio di medicinali. Di fatto, attualmente soltanto i medicinali contenenti efedrine o pseudoefedrine soddisfano tale criterio.

Inoltre la Commissione utilizza il presente riesame per adeguare il regolamento al trattato di Lisbona, in particolare per quanto concerne la comitatologia. In generale il relatore concorda con la Commissione sui poteri che dovrebbero essere conferiti a quest'ultima. Tuttavia dissente sulla durata della delega di potere. Egli ritiene che concedere una delega di potere per un periodo di cinque anni rinnovabili sia più ragionevole rispetto a una delega a tempo indeterminato. Il relatore desidera inoltre specificare i casi ai quali si applica la delega di potere. Anche se la Commissione lascia aperta a sé stessa la possibilità di adattarsi alle nuove tendenze ricorrendo ad atti delegati, il relatore propone che ciò sia valido soltanto per l'aggiunta di nuove sostanze. Di conseguenza, nessuna sostanza classificata potrà essere ritirata dagli allegati senza ricorrere alla procedura di codecisione.

Infine, per quanto concerne gli atti di esecuzione il relatore non concorda con la Commissione sulla scelta della procedura. A suo avviso sarebbe più ragionevole seguire la procedura consultiva in considerazione del fatto che sono coinvolti soltanto atti secondari e che la lotta al traffico di stupefacenti richiede una rapida capacità di risposta.

PROCEDURA

Titolo	Commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi		
Riferimenti	COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD)		
Presentazione della proposta al PE	27.9.2012		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 22.10.2012		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ENVI 22.10.2012	JURI 22.10.2012	LIBE 22.10.2012
Pareri non espressi Decisione	ENVI 11.10.2012	JURI 10.10.2012	LIBE 11.10.2012
Relatore(i) Nomina	Franck Proust 6.11.2012		
Esame in commissione	23.1.2013	20.2.2013	20.3.2013
Approvazione	25.4.2013		
Esito della votazione finale	+: –: 0:	22 3 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	José Bové, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Frédéric Daerden, James Elles, Satu Hassi, Anthea McIntyre, Raimon Obiols		
Deposito	6.5.2013		